

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

### Libro IV - Delle obbligazioni Titolo I - Delle obbligazioni in generale

#### **Art. 1241 Estinzione per compensazione.**

Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti , secondo le norme degli articoli che seguono .